

COMUNE DI THIESI

Provincia di Sassari

Piazza Caduti in Guerra 2 - 07047 Thiesi - tel. 079 886012- fax 079889199 e mail protocollo@comunethiesi.it

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DEI PASSI CARRABILI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 del 17.02.2016

INDICE

ART. 1 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 DEFINIZIONE

ART. 3 INDICAZIONE DEI PASSI CARRABILI

ART. 4 MANUTENZIONE DEL PASSO CARRABILE

ART. 5 DISSUASORI DI SOSTA

ART. 6 PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE DEL PASSO CARRABILE

ART. 7 COMPETENZE

ART. 8 CONDIZIONI PER OTTENERE L' AUTORIZZAZIONE DI PASSO CARRABILE

ART. 9 AUTORIZZAZIONE DI PASSO CARRABILE

ART. 10 ACCESSI DALLE STRADE EXTRAURBANE

ART. 11 PASSI CARRABILI ESISTENTI

ART. 12 DETERMINAZIONE DELLA TASSA

ART. 13 CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO

ART. 14 REVOCA

ART. 15 DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE

ART. 16 DURATA DELLA CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE

ART. 17 SPESE DI SOPRALLUOGO E DI ISTRUTTORIA

ART. 18 PASSO CARRABILE DI ACCESSO A PROPRIETA' IMMOBILIARE MULTIPLA

ART. 19 RESPONSABILITA' DEL RICHIEDENTE IL PASSO CARRABILE

ART. 20 LIMITI ALLE CONCESSIONI

ART. 21 CAUZIONE

ART. 22 SANZIONI

ART. 23 ENTRATA IN VIGORE

ART.1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'apertura dei passi carrabili su tutte le strade urbane ed extraurbane comunali situate all'interno del territorio del Comune di Thiesi, in conformità alle disposizioni sancite nel vigente Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/92, n.285) e nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 16/12/92, n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare esso disciplina la "Concessione di Uso" dell'area pubblica di fronte al passo carrabile, l'autorizzazione dei lavori occorrenti per l'interruzione degli eventuali marciapiedi od altri occorrenti esclusivamente per facilitare l'accesso alle proprietà laterali, nonché gli iter amministrativi che la pratica deve seguire.
3. Le disposizioni del presente Regolamento debbono osservarsi in correlazione alle prescrizioni del Regolamento Edilizio del Comune di Thiesi, delle altre norme comunali e delle norme di Legge statali e regionali.

ART.2 - DEFINIZIONE

- a) **strada** = area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali;
- b) **strada extraurbana** = strada esterna ai centri urbani;
- c) **strada urbana** = strada interna ad un centro abitato;
- d) **strada vicinale** = strada locale (*agricola, forestale, consortile e simili*) in ambito extraurbano;
- e) **strada comunale** = strada di proprietà del Comune;
- f) **carreggiata** = parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia;
- g) **fascia di sosta laterale** = parte della strada adiacente alla carreggiata che comprende la fila degli stalli di sosta;
- h) **intersezione stradale** = area comune a più strade che consente lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse;
- i) **passo carrabile** = passaggio per l'accesso o l'uscita dalle (*o verso*) le strade comunali ad (*o da*) aree o fabbricati laterali idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli, comportante una interruzione del marciapiede o comunque una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'entrata o l'uscita dei veicoli alla (*o dalla*) proprietà privata;
- j) **passo carrabile a raso** = passo carrabile che non ha bisogno di opera di modifica del piano stradale.
- k) **suolo pubblico** = si intende lo spazio demaniale e lo spazio di proprietà privata soggetto a servitù di godimento pubblico o di pubblico passaggio.

ART.3 - INDICAZIONE DEI PASSI CARRABILI

1. La presenza del passo carrabile viene evidenziata attraverso apposito segnale indicante divieto di sosta, conforme a quanto stabilito dall'art. 120, comma 1, lettera "e", del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.
2. Esso, in particolare, dovrà contenere, sulla parte alta del segnale, l'iscrizione "Comune di Thiesi", mentre in basso deve essere indicato il numero e l'anno del rilascio. La mancata indicazione dell'Ente e degli estremi della concessione comporta l'inefficacia del divieto.
3. Il segnale di che trattasi sarà fornito dal competente ufficio comunale, al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a titolo di rimborso spese.
4. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di restituire al Comune il cartello segnaletico numerato di passo carrabile, in caso di revoca, cessazione dell'autorizzazione o per chiusura dello stesso passo.
5. Il competente ufficio comunale, potrà, altresì, dare indicazioni affinché il titolare della concessione possa reperire il segnale suddetto per conto proprio con le necessarie caratteristiche.

ART.4 - MANUTENZIONE DEL PASSO CARRABILE

1. Ai sensi dell'art. 45 comma 9 del "Regolamento di Esecuzione e di Amministrazione del Nuovo Codice della Strada", la manutenzione del passo carrabile, sia per la zona insistente sulla strada che per la parte ricadente sulla proprietà privata, è a cura e spese dei titolari della concessione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'Ente proprietario della strada.

ART.5 - DISSUASORI DI SOSTA

A protezione dei passi carrabili sono autorizzabili, previa presentazione di richiesta da parte del proprietario corredata da progetto, e a seguito della favorevole istruttoria dell'ufficio competente i seguenti dispositivi:

1. **dissuasori fisici della sosta** (fittoni) nei seguenti casi e con le seguenti modalità:
 - a) su marciapiede o passaggio pedonale, qualora la larghezza del medesimo consenta il mantenimento dell'accessibilità e del passaggio, anche nel rispetto delle disposizioni vigenti sull'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - b) sulla sede stradale in linea con alberi, pali ed altri dispositivi già esistenti, in quanto in tale caso essendo già presenti in sede elementi di ostacolo, i dissuasori non creano ulteriore intralcio o pericolo per la circolazione;
2. **segnaletica orizzontale** per la dissuasione della sosta (zebrature), solamente in carreggiata, agli estremi laterali del passo carrabile.

ART.6 - PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE DEL PASSO CARRABILE

1. Per ottenere la concessione di un passo carrabile esistente, l'interessato dovrà produrre istanza su apposito modello predisposto dall'Autorità Comunale, corredato della documentazione in esso prevista, compresa l'autorizzazione edilizia dalla quale si possa verificare la regolarità del passo o autocertificazione sostitutiva.
2. Per l'ottenimento della concessione di un nuovo passo carrabile, o la modificazione di uno esistente, da realizzare da parte del privato, l'interessato dovrà presentare apposita domanda corredata da due copie di idonei elaborati progettuali a firma di un tecnico abilitato.
3. Nel caso in cui per il suddetto intervento sia necessario ottenere un'autorizzazione di tipo edilizio, è facoltà del richiedente presentare, congiuntamente alla richiesta del titolo abilitativo edilizio, l'istanza relativa al passo carrabile, in tal caso dovrà essere prodotta oltre all'ordinaria documentazione prevista per la pratica edilizia - la documentazione di cui al punto precedente.
4. Quando l'accesso carrabile esistente, a seguito di realizzazione di opere da parte del Comune, venga trasformato in passo carrabile, gli interessati dovranno ottenere la relativa concessione secondo le modalità previste per i passi carrabili esistenti (1° comma).

ART.7 - COMPETENZE

Competente per l'istruttoria delle domande di autorizzazione, per il rilascio della autorizzazione del passo carrabile e per il rilascio dell'apposito segnale di passo carrabile è l'Ufficio di Polizia Locale che vi provvede sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Le domande di autorizzazione di passo carrabile dovranno essere corredate di adeguata documentazione a firma di un tecnico qualificato, ivi compresa la documentazione di competenza del Settore Tecnico, che il richiedente dovrà provvedere ad acquisire.

ART. 8 - CONDIZIONI PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE DI PASSO CARRABILE

Il passo carrabile è autorizzabile se ha le caratteristiche di cui all'art. 46 comma 4 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada:

- a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima; Tale distanza è derogabile nel caso in cui per motivi edilizio/urbanistici sia tecnicamente impossibile il suo rispetto. Tale condizione, nei casi di nuova costruzione, sarà valutata dal Dirigente del Settore Tecnico.
- b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
- c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;

ART.9 - AUTORIZZAZIONE DI PASSO CARRABILE

I passi carrabili previsti nei progetti di nuove costruzioni o di nuovi interventi edilizi e nei relativi titoli

abilitativi a costruire sono sempre autorizzabili, purché vengano osservate:

- a) le vigenti norme edilizie ed urbanistiche,
- b) le norme dettate dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione,
- c) le norme di cui al presente Regolamento.

ART.10 - ACCESSI DALLE STRADE EXTRAURBANE

Vale quanto disposto dall'art. 45 del Regolamento approvato con D.P.R. 16/12/1992 n° 495.

ART. 11 - PASSI CARRABILI ESISTENTI

I passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere - *entro un anno da tale data* - regolarizzati in conformità al presente regolamento. I passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ma non in regola con le distanze minime dalla intersezioni (art. 22 del D. L.vo 30/04/1992 n° 285) potranno essere mantenuti in deroga - *giusto art. 46, comma 6 del D.P.R. 16/12/1992 n° 495* - sempreché non siano di pregiudizio o non creino pericolo per la privata e pubblica incolumità, condizione che sarà valutata dal Comando di Polizia Locale.

I titolari di passi carrabili, in regola con il pagamento della tassa annuale d'uso, possono richiedere l'apposizione del segnale indicante divieto di sosta, conforme a quanto stabilito dall'art. 120, comma 1, lettera "e", del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada che sarà fornito dal competente ufficio comunale, previo pagamento della somma dovuta a titolo di rimborso spese.

ART.12 - DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. Il rilascio della concessione del passo carrabile è condizionato al pagamento di una tassa d'uso annuale, determinata in base all'art.44 del D.Lgs. 15/11/1993 n° 507 (Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche) e successive modifiche ed integrazioni, nonché al vigente regolamento Comunale TOSAP a cui si fa rimando.

ART. 13 - CONCESSIONI A TITOLO GRATUITO

Nessun passo carrabile potrà essere concesso a titolo gratuito, eccezion fatta per gli uffici della Pubblica Amministrazione, gli Uffici Giudiziari, le sedi delle Forze di Polizia, le Associazioni di volontariato e i portatori di handicap motorio e per tutti quelli previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 507/93.

ART. 14 - REVOCA

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento le autorizzazioni rilasciate, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sicurezza e fluidità della circolazione stradale. In tale caso il comune provvede a restituire al concessionario la quota di tassa comunale relativa al periodo non goduto.

L'autorizzazione può essere revocata, altresì, senza alcun diritto di restituzione della tassa già versata, nei seguenti casi:

- per reiterate inottemperanze alle disposizioni del presente regolamento;
- per il mancato pagamento della tassa, entro 60 gg. dalla scadenza, previa diffida formale alla regolarizzazione del pagamento stesso.

In ogni caso il titolare è tenuto al pagamento della tassa annuale già scaduta prima della revoca.

Si ha reiterazione quando il titolare dell'autorizzazione viola, nell'arco di 2 anni, due delle disposizioni contenute nel presente regolamento, ovvero nel provvedimento autorizzatorio. Ai fini della reiterazione non vengono considerate le violazioni per le quali è stato effettuato il pagamento in misura ridotta.

ART. 15 - DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE

Il Comune può negare l'autorizzazione ai passi carrabili quando ciò comporti pregiudizio per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, ovvero per motivi di pubblico interesse.

ART.16 - DURATA DELLA CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE

1. La concessione si intende priva di effetti giuridici allo scadere del ventinovesimo (29°) anno dal rilascio, salvo rinnovo alla scadenza, che avverrà automaticamente salvo comunicazione al Comune di rinuncia all'uso del passo o accesso carrabile.

2. La concessione può essere rinunciata mediante comunicazione al Comune, la rinuncia comporta il ripristino della strada o del marciapiede Comunale, da farsi a cure e spese del concessionario. Gli Uffici Comunali provvederanno:

a) A verificare l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi,

b) alla cancellazione del concessionario dai ruoli Comunali.

La verifica del mancato rispetto di quanto dichiarato comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;

ART.17- SPESE DI SOPRALLUOGO E DI ISTRUTTORIA

Ai sensi dell'art. 27 comma 3° del Codice della Strada, è dovuto dal richiedente un rimborso spese, per sopralluogo ed istruttoria, il cui ammontare è fissato con delibera della Giunta Comunale, da aggiornarsi ogni anno, che stabilisce le modalità di versamento e l'importo di eventuale cauzione da richiedersi all'interessato.

ART.18 - PASSO CARRABILE DI ACCESSO A PROPRIETA' IMMOBILIARE MULTIPLA

1. Nel caso in cui diversi fondi o proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, la richiesta di concessione va fatta dall'Amministratore o dal capo Condomino o da uno dei proprietari dell'immobile, segnalando che il passo è a servizio di più unità immobiliari.

2. In questo ultimo caso la richiesta fatta anche da un solo proprietario costituisce titolo per ottenere la concessione del passo carrabile, che sarà rilasciata in un'unica copia intestata al richiedente, che legittimamente potrà richiedere le quote degli altri componenti il condominio.

3. La tassa non è frazionabile, salvo i casi in cui i fruitori (proprietari) del passo carrabile siano al massimo di quattro.

ART.19- RESPONSABILITÀ DEL RICHIEDENTE IL PASSO CARRABILE

Il richiedente la concessione di passo carrabile si assume tutte le responsabilità civili e penali per la costruzione, manutenzione e rinuncia del passo carrabile.

ART.20 - LIMITI ALLE CONCESSIONI

La concessione del passo carrabile può essere rilasciato con i limiti di cui al comma 9 dell'art. 22 del vigente Codice di Disciplina Stradale ed inoltre con i limiti di cui agli art. 45 e 46 del Regolamento di Attuazione di detto Codice.

ART.21- CAUZIONE

Se la concessione è rilasciata per passi carrabili di nuova costruzione o con prescrizioni tecniche di lavori che comportano manomissione del suolo pubblico, il concessionario prima dell'inizio dei lavori è obbligato ad ottenere l'autorizzazione per la manomissione del suolo pubblico.

ART.22 - SANZIONI

In caso di mancato rispetto del regolamento ovvero di utilizzo improprio o non autorizzato degli accessi carrabili si applicano le sanzioni principali ed accessorie, di cui all'art. 22, commi 11 e 12, del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive m o difiche e integrazioni).

ART.23 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio comunale.